Quadrimestrale di teoria generale, diritto pubblico comparato e storia costituzionale

BREVI NOTE IN TEMA DI REVIVISCENZA DEGLI ATTI NORMATIVI

di Alessandro Gigliotti*

Sommario: 1. Referendum elettorali e reviviscenza di norme precedentemente abrogate. – 2. Reviviscenza di norme a seguito di dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme abrogative. – 3. Reviviscenza di norme a seguito di abrogazione con effetti retroattivi. – 4. Reviviscenza a seguito di abrogazione di norme meramente abrogative. – 5. Conclusioni.

1. Referendum elettorali e reviviscenza di norme precedentemente abrogate

a questione dell'ammissibilità dei due quesiti referendari in materia elettorale, presentati dal comitato Morrone - Parisi, data la particolare struttura degli stessi, si lega in maniera inscindibile con la delicata questione, di carattere ermeneutico, della reviviscenza delle norme abrogate a seguito di abrogazione delle norme abrogatrici. È pertanto necessario affrontare in via preliminare il problema della reviviscenza per poter verificare se i quesiti rispondano o meno ai criteri elaborati dalla Corte costituzionale nel corso della sua giurisprudenza più che trentennale. Com'è noto, un quesito referendario in materia elettorale – ma, più in generale, la considerazione andrebbe estesa a tutti i quesiti aventi ad oggetto leggi costituzionalmente obbligatorie – deve essere strutturato in modo tale da consentire la permanenza di una normativa di risulta perfettamente autoapplicativa, in ottemperanza al principio per cui non è possibile giungere ad un vuoto normativo che non consentirebbe, senza il previo intervento del legislatore, di svolgere le elezioni politiche per rinnovare l'organo alla sua scadenza, naturale o anticipata. Per tale motivo, il comitato promotore ha elaborato due quesiti che – sebbene seguendo due strade differenti – si prefiggono entrambi di abrogare la legge Calderoli, determinando non già un vuoto normativo, bensì la reviviscenza delle vecchie norme, abrogate da tale legge, vale a dire il sistema elettorale del 1993 (c.d. legge Mattarella).

2. Reviviscenza di norme a seguito di dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme abrogative

Il fenomeno della reviviscenza consiste nella rinnovata produzione di effetti giuridici di norme ormai abrogate, per il sopraggiungere di una nuova situazione normativa nella quale le norme abrogatrici vengano a mancare¹. Tale situazione può verificarsi, in particolare, nei casi di dichiarazione di illegittimità costituzionale di tali norme, ovvero di abrogazione legislativa o referendaria delle stesse. Tuttavia, trattandosi di fenomeni assai differenti tra loro, essi meritano di essere trattati distintamente. Nel caso della dichiarazione di incostituzionalità, la sentenza della Corte produce un esito di annullamento della norma con efficacia retroattiva, sicché essa viene espunta dall'ordinamento sin dal

Dottore di ricerca in Teoria dello Stato e istituzioni politiche comparate, Università di Roma "La Sapienza".

¹Si veda, in particolare, A. CELOTTO, Reviviscenza degli atti normativi, in Enciclopedia giuridica, vol. XXVII, Treccani, Roma, 1998, 1.

momento della sua entrata in vigore e vengono a mutare, *ipso facto*, i rapporti giuridici da essa regolati. L'unica eccezione all'effetto retroattivo delle sentenze di accoglimento rileva nel caso dei rapporti ormai esauriti, nei confronti dei quali – con l'ulteriore eccezione delle pronunce di incostituzionalità di norme penali sanzionatorie, in ottemperanza al principio del *favor ret*² – tale principio non opera. La norma invalida, essendo in contrasto con le norme costituzionali, viene pertanto cancellata *ab initio*: benché si tenda solitamente ad escludere che il vizio di legittimità consista nella nullità o inesistenza³, poiché sino alla declaratoria di incostituzionalità la norma produce effetti, l'annullamento opera comunque in modo retroattivo (*ex tunt*)⁴.

In ragione di ciò, parte della dottrina si è espressa in senso favorevole alla reviviscenza di norme abrogate da leggi dichiarate incostituzionali⁵ – quanto meno nei casi di annullamento di disposizioni meramente abrogative, ovvero della clausola abrogativa, ovvero ancora di annullamento per vizi di forma dell'atto normativo⁶ – così come in tal senso si è espressa la Corte costituzionale in alcune rilevanti pronunce, quali la sentenza n. 43/1960⁷ e, soprattutto, la sentenza n. 107/1974⁸. Il tema, nonostante tutto, continua ad essere alquanto controverso e meriterebbe ben altri svolgimenti, che però esulano dai limiti di questo breve intervento, il quale intende invece soffermarsi sul profilo attinente alla reviviscenza derivante dall'abrogazione – più che dall'annullamento – della norma abrogativa.

3. Reviviscenza di norme a seguito di abrogazione con effetti retroattivi

Passando ad esaminare brevemente il fenomeno abrogativo, è il caso di osservare che, per quanto sia l'abrogazione sia l'annullamento siano finalizzati alla risoluzione dei contrasti che intercorrono tra norme facenti parte di uno stesso ordinamento giuridico (c.d. antinomie), i due istituti devono essere nettamente distinti l'uno dall'altro per via di diversi fattori. In primo luogo, il fenomeno dell'annullamento si ricollega principalmente al criterio gerarchico di composizione delle fonti normative, nonché a quello della competenza; esso opera cioè in relazione a norme illegittimamente adottate perché in deroga ad altre norme ad esse sovraordinate gerarchicamente, ovvero per difetto di competenza. La norma illegittima viene quindi annullata da un organo giurisdizionale, preposto a tale funzione, attraverso una pronuncia che produce effetti di carattere retroattivo. Il fenomeno abrogativo, invece, attiene al criterio cronologico, che si suole ricondurre all'antico brocardo latino «lex posterior derogat priori», e si produce tra norme omogenee, poste cioè sullo stesso piano della scala gerarchica delle fonti, per risolvere le antinomie dovute a norme di pari livello adottate in tempi diversi⁹. L'abrogazione,

Saggi Nomos 1-2012

²L'ultimo comma dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, infatti, dispone che «quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali».

³Nel senso della nullità, però, si sono espressi V. ONIDA, *Illegittimità costituzionale di leggi limitatrici di diritti e decorso del termine di decadenza*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1965, 521 ss.; M. CAPPELLETTI, *Il controllo giudiziario di costituzionalità delle leggi nel diritto comparato*, Giuffré, Milano, 1968, 109 s.

⁴Sull'efficacia delle sentenze di accoglimento, per tutti, v. A. CERRI, *Corso di giustizia costituzionale*, quinta edizione, Giuffré, Milano, 2008, 244 ss.

⁵Per una ricostruzione teorica, v. A. FRANCO, *Illegittimità costituzionale e abrogazione*, Giappichelli, Torino, 1988, *passim*, ma in particolare 57 ss.

⁶Sul punto, peraltro molto controverso in dottrina, v. A. CELOTTO, Reviviscenza degli atti normativi, cit., 4 s.

⁷In tale circostanza, in realtà, più che di reviviscenza di norme precedentemente abrogate sembra più corretto parlare di riespansione degli effetti di norme generali, cui la norma incostituzionale pretendeva derogare, come rileva S. BARTOLE, Considerazioni sulla giurisprudenza della Corte costituzionale in tema di interesse a ricorrere nei giudizi in via di azione, in Giurisprudenza costituzionale, 1965, 1686 s., nota n. 71.

⁸Per un commento favorevole verso quest'ultima pronuncia, v. A. FRANCO, Considerazioni sulla dichiarazione di incostituzionalità di disposizioni espressamente abrogatrici, in Giurisprudenza costituzionale, 1974, 3436 ss. In senso critico nei confronti della stessa, però, v. P.A. CAPOTOSTI, Reviviscenza di norme abrogate e dichiarazione d'illegittimità conseguenziale, ivi, 1403 ss.

⁹Sulla distinzione tra i due fenomeni, v. per tutti V. CRISAFULLI, *Lezioni di diritto costituzionale*, II, 1, *L'ordinamento costituzionale italiano (Le fonti normative)*, a cura di F. Crisafulli, CEDAM, Padova, 1993, 223 s.

dunque, non deriva da un vizio dell'atto, come nel caso dell'annullamento – salvo accogliere la tesi, formulata da Mortati ma rimasta pressoché isolata, del vizio di opportunità ¹⁰ –, ma è l'effetto dell'entrata in vigore di una norma contrastante con un'altra di pari grado, effetto che spetta all'interprete prendere in considerazione ai fini della valutazione sulla norma da applicare nella fattispecie concreta. Il fenomeno si verifica secondo tre differenti modalità, riprendendo la tipica classificazione che si rinviene nell'art. 15 delle Disposizioni preliminari al Codice civile: a seguito di previsione esplicita del legislatore (abrogazione espressa), del contrasto tra una norma successiva e quella precedente (abrogazione tacita), ovvero ancora a seguito di antinomie derivanti dall'entrata in vigore di un atto che contenga una nuova disciplina generale della materia (abrogazione implicita).

Una seconda differenza, che si riscontra nei confronti dell'annullamento, deriva dal fatto che con l'abrogazione non si produce affatto la caducazione della norma precedente, la quale non viene dunque espunta dall'ordinamento giuridico. La dottrina maggioritaria, infatti, tende a configurare il fenomeno abrogativo come una delimitazione, dal punto di vista temporale, della produzione degli effetti giuridici di una norma, sicché la norma abrogata continua a regolare quei rapporti giuridici sorti al tempo in cui essa era vigente, mentre non produce alcun effetto per i rapporti sorti successivamente 11. Essa, dunque, opera ex nune, salvo che il legislatore non manifesti esplicitamente la volontà di far decorrere gli effetti abrogativi ab origine, sin dal momento dell'entrata in vigore dell'atto 12. Più controversa, invece, è la questione se l'abrogazione sia un fenomeno, come solitamente si ritiene, «istantaneo e irreversibile» 13, i cui effetti sono dunque definitivi, ovvero se esso sia da considerare, in senso contrario, come «permanente e continuo» 14. La prima corrente, infatti, muove dal presupposto per il quale l'atto normativo sia un «atto istantaneo con effetti permanenti», sicché l'effetto dell'abrogazione, ben lungi dal produrre l'estinzione della norma, ha comunque un carattere definitivo 15, mentre la seconda riconduce il fenomeno abrogativo esclusivamente al contrasto tra due discipline che si susseguono nel tempo, anziché all'animus abrogandi del legislatore 16.

Definire con precisione il concetto di abrogazione è indispensabile per poter affrontare la questione dell'eventuale reviviscenza delle norme precedentemente abrogate. Se, infatti, il fenomeno abrogativo viene concepito come delimitazione nel tempo dell'efficacia delle norme, è chiaro che esso non può condurre alla reviviscenza di norme ormai non più vigenti¹⁷. Già alla fine del XIX secolo, infatti, vi era chi sottolineava che «una legge abrogata, e non espressamente rimessa in vita dal legislatore, è una legge morta, e ben morta: e non se ne può ammettere di guisa alcuna resurrezione»¹⁸. Tuttavia, non da ieri autorevole dottrina ha individuato quanto meno alcune eccezioni al menzionato principio, che si riscontrano ad esempio nei casi di abrogazione con effetti retroattivi¹⁹, ovvero di abrogazione di norma meramente abrogativa²⁰,

¹⁰Per questa tesi, v. C. MORTATI, Abrogazione legislativa e instaurazione di un nuovo ordinamento costituzionale, in Scritti giuridici in memoria di Piero Calamandrei, V, Cedam, Padova, 1958, 110 ss.

¹¹Sul fenomeno abrogativo, v. in particolare D. DONATI, L'abrogazione della legge, ora in IDEM, Scritti di diritto pubblico, II, CEDAM, Padova, 1966, 159 ss.; S. PUGLIATTI, Abrogazione, in Enciclopedia del diritto, vol. I, Giuffré, Milano, 1968, 141 ss.; F. SORRENTINO, L'abrogazione nel quadro dell'unità dell'ordinamento giuridico, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1972, n. 1, 8 ss.; F. MODUGNO, Abrogazione, in Enciclopedia giuridica, vol. I, Treccani, Roma, 1998, 1 ss.; A. GIULIANI, Le disposizioni sulla legge in generale: gli articoli da 1 a 15, in Trattato di diritto privato, diretto da Pietro Rescigno, 1, Premesse e disposizioni preliminari, seconda edizione, UTET, Torino, 1999, 459 ss.

¹²Sulle differenze tra i due fenomeni, v. l'approfondita disamina di A. FRANCO, *Illegittimità costituzionale e abrogazione*, cit., 61 ss.

¹³In particolare, V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, II, 1, cit., 215 ss.

¹⁴F. SORRENTINO, L'abrogazione nel quadro dell'unità dell'ordinamento giuridico, cit., 15.

¹⁵V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, II, 1, cit., 217.

¹⁶F. SORRENTINO, L'abrogazione nel quadro dell'unità dell'ordinamento giuridico, cit., 12.

¹⁷Nel senso di escludere sempre e comunque la reviviscenza di norme precedentemente abrogate, anche in conseguenza di una dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma abrogatrice, v. ad esempio M. PATRONO, *Legge (vicende della)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXIII, Giuffré, Milano, 1973, 922 ss.

¹⁸G. SAREDO, Abrogazione delle leggi (diritto pubblico interno), in Il Digesto italiano, vol. I, UTET, Torino, 1884, 135.

¹⁹F. SORRENTINO, Le fonti del diritto italiano, CEDAM, Padova, 2009, 76 s.

benché le conclusioni qui accennate siano state da altri radicalmente respinte²¹. È necessario, pertanto, chiedersi quale sia il fondamento giuridico del fenomeno della reviviscenza delle norme abrogate, per verificare non soltanto se esso possa effettivamente realizzarsi, ma anche per rispondere alla correlata questione dell'estensibilità del fenomeno in questione all'abrogazione referendaria, oltre che a quella legislativa.

Per ciò che concerne la prima delle ipotesi prese in esame, l'abrogazione con effetti retroattivi, è il caso di osservare che il fenomeno abrogativo opera generalmente *pro futuro*, salvo il caso in cui il legislatore non disponga altrimenti, facendo decorrere l'effetto sin dal momento dell'entrata in vigore dell'atto stesso. In tali circostanze, l'abrogazione riveste quasi la funzione di una revoca del provvedimento stesso, con effetti simili, se non identici, a quelli dell'annullamento²². Tuttavia, quand'anche si volesse far discendere dall'abrogazione con effetti retroattivi la conseguenza di far rivivere le norme abrogate, questa forma di reviviscenza non potrebbe chiaramente essere estesa all'abrogazione referendaria, poiché essa opera esclusivamente *ex nunc*, salvo ammettere – nel silenzio della Costituzione e della legge generale sul *referendum* – che l'abrogazione referendaria possa, in determinati casi, avere effetti di carattere retroattivo.

4. Reviviscenza a seguito di abrogazione di norme meramente abrogative

Il secondo caso, più rilevante ai nostri fini, attiene, invece, alla fattispecie dell'abrogazione di una disposizione meramente abrogativa. Anche in una simile circostanza, per la verità, il fenomeno abrogativo non muta nella sostanza, essendo volto a delimitare nel tempo la sfera di efficacia delle norma precedente. Tuttavia, è stato acutamente messo in evidenza che la delimitazione nel tempo dell'efficacia di una norma meramente abrogativa non avrebbe alcun senso se non quello di far rivivere le norme da questa abrogate; nella fattispecie descritta, in altri termini, la *ratio abrogandi* non può che essere quella di richiamare in vita le norme abrogate, poiché – se si argomentasse in via alternativa – il provvedimento normativo risulterebbe del tutto privo di logica, oltre che di effetti pratici²³.

Ammettendo, però, che l'abrogazione di una disposizione meramente abrogativa abbia l'effetto di richiamare in vita le norme da questa abrogate, va necessariamente affrontato il problema connesso alla sua estensibilità all'abrogazione derivante da referendum abrogativo. Tecnicamente, l'abrogazione referendaria non presenta alcun elemento distintivo rispetto a quella legislativa: essa deve essere considerata come un esempio di abrogazione espressa, in tutto e per tutto coincidente, quanto alla natura ed agli effetti giuridici prodotti, all'abrogazione disposta con legge. In tal senso, il referendum abrogativo, atto-fonte di rango primario, equivale ad una comune legge ordinaria meramente abrogativa. Pertanto, se il principio della reviviscenza in caso di abrogazione di norma meramente abrogativa vale per l'abrogazione disposta con legge, medesimi effetti dovrebbero farsi discendere dall'ipotesi di abrogazione prodotta da referendum popolare, salvo quanto si dirà tra breve. Prima di entrare nel merito della questione, infatti, è opportuno premettere che una risposta positiva alla questione non avrebbe alcuna incidenza sull'ammissibilità dei questi presentati dal comitato, posto che in entrambi i casi essi non dispongono l'abrogazione di disposizioni meramente abrogative. Ma su questo aspetto torneremo tra breve.

Benché, come si è detto, la questione della reviviscenza di norme a seguito dell'abrogazione di una disposizione meramente abrogativa sia estranea ai quesiti *de quibus*, i quali richiedono l'abrogazione di una legge sostitutiva, essa appare di estremo interesse ma non di immediata soluzione. La dottrina che

²⁰D. DONATI, L'abrogazione della legge, cit., 163 s.; S. PUGLIATTI, Abrogazione, cit., 153; R. GUASTINI, Le fonti del diritto e l'interpretazione, Giuffré, Milano, 1993, 302 s.

²¹Si esprimono in senso contrario al fenomeno della reviviscenza, ad esempio, F. MODUGNO, *Abrogazione*, cit., 4; A. GIULIANI, *Le disposizioni sulla legge in generale: gli articoli da 1 a 15*, cit., 462.

²²In senso contrario, però, v. F. MODUGNO, Abrogazione, cit., 4.

²³Così S. PUGLIATTI, Abrogazione, cit., 153.

ha ammesso la reviviscenza, infatti, è solita ritenere che tale effetto non sia dovuto tanto alla mera abrogazione delle disposizioni abrogatrici, e quindi al venir meno di queste ultime, quanto ad una precisa volontà del legislatore, seppure implicita, di richiamare in vita le norme precedentemente vigenti. Come ha sottolineato Pugliatti, la legge che abroga una disposizione meramente abrogativa possiede una duplice natura, una «doppia faccia»: da un lato essa abroga la disposizione in questione, ma dall'altro fa (implicitamente) propria la vecchia statuizione al fine di consentirne la reviviscenza, assumendone il contenuto per relationem²⁴. La reviviscenza, dunque, non deriverebbe dall'abrogazione della norma abrogativa, ma da una norma implicita che assumerebbe il contenuto normativo della vecchia legge, operando una novazione della fonte²⁵. Se si accoglie questa tesi, però, è chiaro che il fenomeno della reviviscenza non può essere esteso al caso dell'abrogazione referendaria, poiché un simile effetto non potrebbe mai essere ricondotto ad una fonte che, per definizione, ha natura meramente ablativa e non anche propositiva. Con ciò non si vuole affatto negare che il referendum abbia effetti innovativi: tali effetti, però, non derivano dalla produzione di nuove norme, ma più semplicemente dall'abrogazione di disposizioni vigenti, che comporta la modifica dell'ordinamento. La reviviscenza, dunque, sarebbe il frutto della pars construens della legge abrogativa, non della pars destruens: tale fenomeno, a ben vedere, non dovrebbe neppure essere accostato al concetto di «reviviscenza», poiché tecnicamente si tratterebbe di una nuova statuizione avente come oggetto il richiamo in vita di norme ormai non più vigenti²⁶.

Diversa conclusione si dovrebbe trarre, invece, qualora si concepisse il fenomeno abrogativo come risultato del conflitto tra due norme, anziché dell'*animus abrogandi* del legislatore e della prevalenza della norma successiva su quella precedente, e quindi come fenomeno permanente e continuo. Riconducendo l'abrogazione al contrasto tra due norme, contrasto che l'interprete va a risolvere attraverso l'applicazione delle norma posteriore in luogo di quella anteriore, il fenomeno abrogativo finisce per rientrare nell'alveo dell'esercizio del potere normativo. L'abrogazione, dunque, deriverebbe da una statuizione di segno opposto rispetto alla precedente, piuttosto che dalla volontà del legislatore di «cancellare» la precedente disciplina²⁷. Così argomentando, la reviviscenza di una norma a seguito dell'abrogazione della norma abrogativa avrebbe fondamento nell'avvenuta cessazione dell'efficacia di quest'ultima, piuttosto che nell'implicita volontà del legislatore di richiamare in vita la norma precedente, sicché il fenomeno descritto potrebbe ben verificarsi anche in caso di abrogazione per via referendaria, dinnanzi a quesiti aventi ad oggetto disposizioni meramente abrogative²⁸.

5. Conclusioni

Da quanto si è detto, il problema della reviviscenza delle norme precedentemente abrogate non ha ancora trovato una soluzione condivisa, ma la questione ermeneutica non ha, ad ogni modo, alcuna conseguenza pratica nei riguardi dell'iniziativa referendaria promossa dal comitato Morrone. Quand'anche, infatti, si accogliesse la tesi della reviviscenza delle norme abrogate in conseguenza dell'abrogazione delle norme che hanno prodotto l'effetto abrogativo, e si ritenesse che l'abrogazione referendaria sia in tutto e per tutto coincidente con quella disposta per via legislativa, si dovrebbe del

²⁴S. PUGLIATTI, Abrogazione, cit., 153.

²⁵In questo senso, peraltro, si esprimeva già in precedenza G. SAREDO, *Abrogazione delle leggi*, cit., 135. In senso contrario nei confronti della presente ricostruzione teorica, però, v. A. FRANCO, *Illegittimità costituzionale e abrogazione*, cit., 75 ss.

²⁶Ancora S. PUGLIATTI, Abrogazione, cit., ibidem, nonché F. SORRENTINO, Le fonti del diritto italiano, cit., 77.

²⁷La ricostruzione teorica richiamata va attribuita, come si è già detto, a F. SORRENTINO, L'abrogazione nel quadro dell'unità dell'ordinamento giuridico, cit., 10 ss.

²⁸Possibilista, sulla reviviscenza a seguito di abrogazione referendaria, appare A. PIZZORUSSO, «Vuoti legislativi» e reviviscenza di norme e disposizioni abrogate con referendum, in Il Foro italiano, 1978, parte prima, 1604 s., il quale tuttavia mette in evidenza che la reviviscenza, in assenza di una soluzione valida in via generale, debba essere valutata caso per caso. Si esprimono in senso favorevole alla reviviscenza in caso di abrogazione di norme meramente abrogative per via referendaria, invece, A. CELOTTO, Reviviscenza degli atti normativi, cit., 4; A. FRANCO, Illegittimità costituzionale e abrogazione, cit., 76 s.

pari riconoscere che il fenomeno della reviviscenza non potrebbe in alcun modo operare nel caso dei quesiti referendari testé proposti, poiché essi non realizzano affatto la condizione, poc'anzi ipotizzata, dell'abrogazione con effetti retroattivi o di norme meramente abrogative.

Sulla efficacia ex nunc, propria del referendum abrogativo, si è già detto; conviene spendere ancora qualche parola, invece, sulla natura dell'abrogazione disposta dalle due richieste presentate dal comitato promotore. Il primo quesito, in particolare, ha per oggetto l'intera legge Calderoli, un atto che ha dettato modifiche ai testi unici per l'elezione di Camera dei deputati e Senato della Repubblica. In altri termini, si tratta di una novella, abrogata la quale l'unico effetto che vi si può ricollegare è quello di delimitare nel tempo, come si è detto, l'efficacia delle norme poste dalla legge, ma non certo la reviviscenza di quelle precedentemente vigenti. L'esito pratico di un simile referendum, pertanto, sarebbe il vuoto normativo, poiché all'abrogazione delle norme elettorali poste dalla legge Calderoli non seguirebbe alcuna reviviscenza delle ormai non più vigenti norme introdotte dalla legge Mattarella. Ma, com'è noto, il vuoto normativo in materia elettorale non è ammesso dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale ha sempre preteso che i quesiti referendari siano strutturati in maniera tale da consentire la permanenza di una normativa di risulta direttamente operativa. L'evidente discrepanza con i principi giurisprudenziali elaborati dalla Corte in materia referendaria ha spinto, perciò, i promotori ad elaborare un secondo quesito, che – seppure seguendo un percorso diverso – si prefigge anch'esso di abrogare le norme della legge Calderoli per ripristinare il vecchio sistema elettorale. Tuttavia, il secondo quesito, pur essendo di difficile interpretazione, nella migliore delle ipotesi pone i medesimi problemi del primo: si tratta di un quesito, infatti, strutturato in maniera tale da abrogare le sole disposizioni abrogative della legge Calderoli, vale a dire gli alinea in cui si prevede la sostituzione delle vecchie disposizioni, tralasciando però le novelle. Da tale operazione non possono che derivare due conseguenze: o le novelle, non essendo interessate dal quesito, restano in vita, oppure, in via alternativa, esse sono destinate ad essere abrogate, seguendo l'effetto abrogativo degli alinea. Nel primo caso, tuttavia, la legge Calderoli - benché in buona parte inapplicabile - non risulterebbe abrogata, né rivivrebbe la vecchia legge Mattarella; nel secondo, invece, ci si troverebbe nuovamente di fronte all'ipotesi del primo quesito, con una forma di abrogazione di norme sostitutive e non meramente abrogative. Tertium non datur. In conclusione, quale che sia l'interpretazione che si voglia dare al secondo quesito – senza entrare, peraltro, nel merito della questione dell'omogeneità, coerenza e chiarezza della richiesta – appare evidente che esso si discosta radicalmente dall'ipotesi dell'abrogazione di disposizioni meramente abrogative, facendo così venire meno la possibilità di determinare la reviviscenza delle norme della legge Mattarella.